



## Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

**Gennaio/13/2014 (\*)  
Napoli 29 Gennaio 2014**

***Il sistema telematico CO-Campania è stato implementato con una nuova funzionalità necessaria all'assolvimento dell'obbligo previsto dalla disciplina della nostra Regione in materia di tirocini.***

***E' ora possibile inviare on-line la convenzione ed il progetto formativo così come richiesto dall'apposito regolamento approvato il 22 luglio u.s. ed ormai in vigore da alcuni mesi.***

Vi abbiamo dato notizia, attraverso le pagine di questa stessa rubrica, dell'approvazione e della successiva entrata in vigore della nuova regolamentazione regionale in materia di **tirocini formativi e di orientamento e/o di inserimento/reinserimento lavorativo**. Del pari, vi abbiamo informato del nuovo (ed a nostro avviso inutile) adempimento burocratico aggiuntivo che prevede **l'obbligo di invio telematico della convenzione e del progetto formativo stipulati a monte del percorso di tirocinio**. La Delibera della Giunta Regionale n° 243 del 22 luglio 2013 all'art. 10 comma 4 lasciava "sospeso" tale adempimento, in attesa dei dovuti adeguamenti telematici e delle necessarie istruzioni operative, da parte del tavolo tecnico del SIL nazionale e regionale.

Orbene **il portale telematico della nostra Regione**, in ottemperanza a tale previsione, **consente ora di adempiere correttamente all'obbligo** *de quo* attraverso un'apposita funzione del "menù a tendina" rinvenibile selezionando la voce "Unilav" e successivamente "Gestione tirocini". **Da tale scelta del menu posto sulla Home Page del sistema CO-Campania, è possibile**

## **effettuare l'upload dei documenti richiesti (convenzione e progetto formativo).**

Cogliamo l'occasione per effettuare un breve *refresh* degli elementi essenziali del tirocinio formativo e di orientamento e/o di inserimento/reinserimento lavorativo.

### **Requisiti del soggetto ospitante:**

- essere in regola con gli obblighi connessi alla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;
- essere in regola con gli obblighi previsti dalla normativa in favore dei disabili;
- non aver effettuato licenziamenti per mansioni equivalenti nei dodici mesi precedenti l'avvio del tirocinio;
- non avere in atto procedure di cassa integrazione per mansioni equivalenti a quelle del tirocinante.

### **Requisiti del tirocinante:**

- per i tirocini formativi e di orientamento: aver conseguito il titolo di studio entro e non oltre i dodici mesi precedenti;
- per i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo: essere disoccupato, inoccupato, in mobilità, sospeso in cassa integrazione da almeno sei mesi.

### **Numero massimo di tirocinanti ospitabili:**

- per i soggetti ospitanti con un numero di dipendenti a tempo indeterminato da uno a quattro: massimo un tirocinante;
- da cinque ad otto dipendenti a tempo indeterminato: massimo due tirocinanti;
- da nove a dodici: massimo tre;
- da tredici a sedici: massimo quattro;
- da diciassette a venti: massimo cinque;
- oltre i venti: da un minimo di sei ad un massimo del 20% dei dipendenti a tempo indeterminato.
- in via eccezionale possono assumere un tirocinante, anche in assenza di

dipendenti, le aziende artigiane del settore artigianato e del commercio e le piccole imprese nelle quali siano occupati solo soci e/o collaboratori familiari;

- per le aziende stagionali in via derogatoria è possibile ricomprendere nella base occupazionale i lavoratori a tempo determinato a condizione che i tirocinanti siano inseriti nel mondo del lavoro nel periodo di vigenza di tali contratti a termine.

### **Durata massima del tirocinio:**

- sei mesi per i tirocini formativi e di orientamento;
- dodici mesi per i tirocini di inserimento/reinserimento lavorativo.

L'importo dell'**indennità minima** da corrispondere al tirocinante è stato fissato dalla Regione Campania nella cifra di **euro 400,00**. Ricordiamo che tale indennità è da considerarsi quale reddito assimilato a quello da lavoro dipendente e, pertanto, da assoggettare, ai fini fiscali, alle medesime regole (scaglioni, aliquote, detrazioni ecc ecc.). Va, inoltre, ricordato che tale importo deve essere riportato nel LUL.

*In ultimo, è da evidenziare che la **Fondazione Consulenti per il Lavoro** è Ente promotore dei tirocini, riconosciuto dal Ministero e che, pertanto, i Consulenti ad essa iscritti possono operare sul territorio in qualità di Delegati, con una notevole semplificazione in riferimento alle modalità di assolvimento degli adempimenti richiesti dalla normativa.*

**Ad maiora**

**IL PRESIDENTE**  
**Edmondo Duraccio**

**(\*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori**

**ED/FC/PA**